

Tribunale Pistoia Sez. lavoro, Sent., 23-07-2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISTOIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, dott. Omissis

nel procedimento n. 454 / 2014 , Ruolo Lavoro, tra

omissis , rappresentato e difeso dal omissis

RICORRENTE

Contro

omissis

CONVENUTA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La causa è stata discussa e decisa all'udienza "figurata" del 20.07.2020 mediante le note scritte depositate dalle parti.

Il ricorrente, nelle proprie note scritte, chiede "... in via istruttoria : voglia il Giudice disporre la rinnovazione della CTU , in quanto palesemente lacunosa per aver omesso di considerare un elemento essenziale del rapporto di lavoro , la contemporaneità di due rapporti di lavoro , subordinato e convenzionato, del ricorrente con l'A. 3 P. ; in ipotesi, voglia richiamare la consulente dott. S. a chiarimenti in merito alla suindicata omissione..." e, in caso di non ammissione dell'integrazione istruttoria, chiede che il Tribunale "...respinta ogni contraria istanza, determinare il maturato di anzianità in godimento alla data del 29.2.1996 nella misura di Euro 719,85 da assoggettare a rivalutazione ai sensi dell'Art.30 comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1990, n. 316 liquidandolo quale retribuzione mensile individuale di anzianità (RIA) a decorrere dalla data dell'inquadramento in ruolo a rapporto d'impiego con A. e cioè dal 01.01.2004 e a valere sull'intero maturato economico ricostruito in godimento alla data del 29.2.1996 conseguentemente condannare la Azienda omissis convenuta al pagamento a favore del ricorrente di quanto risulti dovuto per differenza retributiva per RIA dal 01.01.2004 alla data odierna, oltre interessi e rivalutazione dalla data delle singole scadenze mensili della retribuzione alla data dell'effettivo soddisfo richiesta...". Parte convenuta, nelle proprie note scritte, chiede, in tesi, che siano rigettate le domande di parte ricorrente e, in ipotesi, che sia dichiarata l'intervenuta prescrizione di ogni richiesta economica antecedente la data del 17.11.2008.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che si preciseranno in seguito.

La controversia è determinata dalla richiesta del ricorrente di vedersi riconosciuta da parte dell'azienda sanitaria la RIA (retribuzione individuale di anzianità) come determinata dalla busta paga del febbraio 1996, da ritenere "documento confessorio" ad ogni effetto di rito e di ragione.

La singolarità del caso, secondo parte ricorrente, dipende dalla contemporanea sussistenza in capo al dott. R. di due distinti rapporti con l'Azienda, **di lavoro convenzionato e di lavoro dipendente**. Afferma parte ricorrente che erroneamente l'Azienda sanitaria convenuta ha considerato esclusivamente il rapporto di lavoro convenzionato, mentre la maggior parte della richiesta del ricorrente consegue alla sua posizione di lavoratore dipendente. L'azienda sanitaria convenuta, costituendosi in giudizio, ha sostenuto la legittimità del proprio operato e l'infondatezza dell'interpretazione normativa del ricorrente. L'U. ritiene, inoltre, in ipotesi, che è intervenuta la prescrizione delle richieste economiche antecedenti la data del 17.11.2008.

La questione oggetto del presente giudizio attiene, quindi, all'individuazione della corretta quantificazione della retribuzione individuale di anzianità (c.d. RIA) a decorrere dal 1.01.2004, data in cui il dott. R., su istanza dallo stesso presentata ai sensi dell'art. 34 L. n. 449 del 1997, ha ottenuto la trasformazione del rapporto convenzionale che intratteneva con la allora A. n. 3 di P. in rapporto di pubblico impiego. Parte convenuta, in seguito alla trasformazione del rapporto di lavoro, ha corrisposto al dott. R. la RIA nella misura di Euro 449,52, ovvero, secondo parte convenuta, nella stessa somma da costui percepita e mai contestata durante il rapporto convenzionale, secondo quanto previsto dall'art. 1 D.P.C.M. 8 marzo 2001, secondo cui "è riconosciuto come salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità), ai fini giuridici ed economici, a valere dall'atto di inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza".

La c.t.u. contabile disposta in questo giudizio dal presente assegnatario di questo procedimento ha ritenuto corretta la quantificazione della RIA così come determinata da parte convenuta. L'ausiliario del Tribunale ha, nella propria relazione, affermato che "...E' pacifico, non contestato in atti e coincidente nel conteggio di entrambe le parti, l'importo unitario da prendere a base del calcolo della R.I.A. pari ad Euro 1,96 al Febbraio 1996. Detto importo, tenuto conto degli incrementi previsti, va rapportato percentualmente all'orario settimanale di 38 ore della dirigenza medica, pari al divisore orario di 164,66. Ciò che distingue le posizioni dei contendenti del giudizio che ci vede impegnati è la valutazione delle risultanze del cedolino paga da prendere quale riferimento al Febbraio dell'anno 1996. Parte ricorrente riporta sostanzialmente quanto globalmente liquidato a titolo di "fasce di anzianità" in detto cedolino, risultato della moltiplicazione dell'importo unitario per un numero di ore ben più elevato rispetto a quelle lavorabili in un mese. Posto che in atti mancano i cedolini paga precedenti a tale periodo che possano permettere una ricostruzione della motivazione a fondamento della quantità indicata, l'operazione contabile effettuata da parte ricorrente non pare, tuttavia, corretta. Infatti, il divisore orario pari a 164,66 è elemento fisso e non variabile mensilmente, dunque, la busta paga del mese di Febbraio 1996 deve essere presa quale riferimento per l'importo unitario maturato per anzianità ma non per altri eventuali elementi variabili ed occasionali quali ad esempio la quantità di ore lavorate e/o arretrate. L'operazione applicata da parte resistente, invece, pare corretta in quanto elemento di riferimento è il risultato derivante dalla moltiplicazione dell'importo unitario per il divisore orario..." (pag. 3 dell'elaborato peritale).

La retribuzione individuale di anzianità costituisce un emolumento, per definizione di natura variabile, che trova il suo presupposto non nella posizione ricoperta, o nella natura delle funzioni svolte, bensì nella maggiore o minore esperienza professionale maturata nell'esercizio di una determinata funzione, misurata sulla base del tempo di permanenza nel ruolo. Secondo parte

ricorrente il maturato di anzianità da assumere quale base di calcolo sarebbe costituito dall'importo corrisposto a titolo di RIA nella busta paga del mese di febbraio 1996, in quanto l'art. 30 del D.P.R. n. 500 del 1996 e la nota prot. n. (...) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, prevedono che "la RIA va congelata alla data del 29/02/1996".

L'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 500 del 1996, ha stabilito che : "Gli incrementi di anzianità di cui agli artt. 32, commi 1, 3, 34, 2, del D.P.R. 28 settembre 1990, n. 316, calcolati alla data del 29 febbraio 1996, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai singoli interessati.

Sull'ammontare complessivo si applica un successivo incremento del 3,50% dal 1 settembre 1996 e un ulteriore incremento del 3% dal 1 settembre 1997, calcolato sull'importo risultante dall'applicazione della precedente percentuale". Da tale disposizione, ferma l'abrogazione della RIA disposta dal D.Lgs. n. 29 del 1993, emerge che: a) la RIA rimane in godimento dei soli medici convenzionati che al 29.02.1996 l'avessero percepita b) sia utilizzato quale importo unitario maturato per anzianità sempre quello del febbraio 1996. L'art. 1 del D.P.C.M. del 8 marzo 2001, al comma 1 primo periodo, così dispone: "Ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale si dispone che: a) agli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, ai medici dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi per i quali le aziende sanitarie abbiano provveduto, o provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai medici della guardia medica per i quali le aziende medesime abbiano già provveduto ad instaurare il rapporto d'impiego, è riconosciuto come salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità), ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall'atto dell'inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza..". Successivamente la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. (...) del 13.02.2003, ha individuato il criterio di calcolo di tale voce retributiva: "La norma in esame non appare di difficile applicazione tuttavia è utile precisare che: - in base al disposto del D.P.C.M. 8 marzo 2001 la retribuzione individuale di anzianità va calcolata su quanto individualmente maturato allo stesso titolo, nell'attività di guardia medica e di medicina dei servizi. In particolare per ogni singolo sanitario va accertato quanto già percepito mensilmente a titolo di compenso base e di disponibilità; detto importo va poi moltiplicato per le ore di incarico ed il prodotto costituisce la R.I.A. mensile da erogare. - ai predetti sanitari- ai sensi del D.P.R. n. 500 del 1996 art. 30, comma 2 - la RIA va congelata alla data del 29/02/1996;- per il calcolo dell'anzianità - in applicazione del D.P.C.M. dell'8 marzo 2001- si devono rapportare le ore effettivamente prestate nell'attività di provenienza all'orario settimanale stabilito per i medici di ruolo (38 ore)". Ritiene il Tribunale che parte convenuta, alla luce della normativa anzidetta, ha correttamente proceduto al calcolo della R.I.A. del ricorrente. L'azienda sanitaria convenuta ha riconosciuto al ricorrente la medesima somma da costui percepita in costanza di rapporto convenzionato, come disposto dall'art. 1 D.P.C.M. 8 marzo 2001 ("è riconosciuto come salario di anzianità... quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza"). In definitiva, quindi, parte convenuta ha proceduto a moltiplicare quanto già percepito a titolo di compenso base e di disponibilità per le ore di incarico. Parte ricorrente ritiene, invece, che la base di calcolo deve tener conto di quanto il ricorrente ha percepito in data 29.02.1996. La normativa succitata non prevede che la R.I.A. deve essere quantificata al febbraio del 1996 (e quindi parametrata alle ore arretrate contabilizzate a febbraio 96) in quanto la data anzidetta non viene utilizzata come parametro di calcolo ma come termine sino al quale va calcolata la R.I.A. ("calcolati alla data...") . Occorre infatti tener conto che sin dall'origine la retribuzione individuale di anzianità dei medici specialisti ambulatoriali è sempre stata collegata al numero di ore di incarico risultanti in contratto. Il D.P.R. n. 316 del 28 settembre 1990 (che recepiva l'Accordo Collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali), infatti, stabiliva,

rispettivamente agli artt. 32 e 34, che il compenso spettante a detti medici fosse determinato, quanto al compenso tabellare e quanto all'indennità di disponibilità, in misura forfettaria, determinata nello stesso accordo, per ogni ora di incarico contrattuale. Come, infatti, chiaramente desumibile dagli artt. 3, 5, 18 comma 11, 33 le ore di incarico sono qualificate come le ore di servizio contrattate.

Dunque, così come correttamente rilevato da parte convenuta, anche allorquando si parla di RIA "in godimento", il riferimento non può essere altro che quello alla anzianità spettante sull'orario contrattualizzato e non, invece, ad un qualsiasi emolumento che, occasionalmente, possa essere percepito in uno o altro mese. In realtà l'art.30, comma 2, del D.P.R. n. 500 del 1996 salvaguarda alla data del febbraio del 96 la RIA maturata per i medici convenzionati, ma non ha previsto la funzione di far coincidere il maturato economico con la base di calcolo per la retribuzione in ipotesi di trasformazione del rapporto da convenzionale in subordinato, sulla base delle ore indicate in una determinata mensilità.

In definitiva, quindi, la data dal 29 febbraio 1996 è, da una parte, il termine che è individuato quale spartiacque per il mantenimento di tale indennità, potendo continuare a riceverla, anche in seguito alla trasformazione del rapporto di lavoro, unicamente i medici convenzionati che avessero maturato il diritto a tale data e, dall'altra, rappresenta la data alla quale riferirsi per l'individuazione del solo importo unitario maturato per anzianità. In altre parole l'art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 500 del 1996, dispone una sorta di "congelamento" degli incrementi di anzianità alla data del 29/02/1996, mentre l'art. 1 D.P.C.M. 08 marzo 2001 sancisce, come detto, che al fine del riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato in regime convenzionale dai professionisti, a questi ultimi è riconosciuto quale salario di anzianità (R.I.A.), quanto maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza. Lo stesso articolo, alla lettera b) stabilisce, inoltre, il riconoscimento dell'anzianità di servizio e di esperienza rapportando percentualmente l'orario settimanale svolto durante il servizio prestato in regime convenzionale a quello della dirigenza medica pari a 38 ore settimanali. Nel caso di specie, in data 31/12/2003 è cessato il rapporto di lavoro in convenzione instaurato tra parte ricorrente e parte resistente per il passaggio a lavoro dipendente in data 01/01/2004 del dott.R.. A partire da tale ultima data, ai sensi dell'art. 1 D.P.C.M. 08 marzo 2001, a parte ricorrente deve essere corrisposta la retribuzione individuale di anzianità riconosciuta al 31/12/2003, rapportata all'orario settimanale previsto per la dirigenza medica, già maturata al 29/02/1996. Pertanto la quantificazione della R.I.A. effettuata da parte convenuta appare corretta e non vi è necessità, pertanto, di convocare a chiarimenti il c.t.u. ovvero di procedere ad una integrazione istruttoria, come richiesto da parte ricorrente.

L'eccezione preliminare di merito sollevata da parte convenuta non viene esaminata in virtù del principio della "ragion più liquida". Secondo tale principio la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la recentissima e notissima Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché più specificamente Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885, 16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino 21/11/2010 n. 6709, App. Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001; Trib. Reggio Emilia n. 2039/2012). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008). Infatti, la sentenza (così come anche l'ordinanza cd "Fornero", che ha l'attitudine a divenire cosa giudicata), quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire

compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Conseguenza che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.

Le spese di lite si compensano integralmente alla luce dell'obiettiva controvertibilità delle questioni dirimenti il presente giudizio. Le spese di c.t.u., tenuto conto dell'attività svolta e di quanto previsto dall'art.7 del D.M. del 30 maggio 2002, sono liquidate in Euro 300,00, oltre accessori, e sono poste a carico delle parti, in solido tra loro.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e le domande ivi contenute. Spese compensate. Motivazione nei 60 giorni

Così deciso in Pistoia, il 20 luglio 2020.